



CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Ufficio dei referenti per la formazione decentrata
del Distretto della Corte di Appello di Catania

Incontro di studio su

IL DANNO ESISTENZIALE

Catania, 10 novembre 2006

Relazione del dr Felice Lima
Giudice presso la 5^a Sezione Civile del Tribunale di Catania

Mi viene chiesta una relazione sul tema del “*danno esistenziale*” di taglio tendenzialmente pratico.

Dunque, aderendo alla richiesta, ometterò, nella trattazione dell'argomento, una ricostruzione analitica della storia, dei presupposti, dei fondamenti, delle fortune e sfortune del concetto di “*danno esistenziale*” (uso l'espressione “*concetto*”, perché mi sembra più appropriata di quella di “*istituto*”), rinviando per quella ai tanti scritti accademici sull'argomento.

E, tuttavia, segnalo che a me pare ovvio che la questione resta comunque del tutto teoretica e, quindi, il concetto di taglio pratico del mio intervento va riferito ai fini da perseguire con esso, senza perdere di vista il fatto che ciò di cui si parla è questione squisitamente teorico-formale.

Faccio questa precisazione, perché la sensazione che traggo (e prima e più autorevolmente di me studiosi di sicuro valore) dalla lettura di alcune rassegne di giurisprudenza sull'argomento (con maggiori spunti folcloristici nelle sentenze di alcuni Giudici di Pace, ma con numerose pronunce anche di giudici togati) è che negli uffici giudiziari italiani rischi, in questi tempi complessi e difficili per gli operatori del diritto, di allignare un tipo di giudice per così dire sostanzialista, propenso – qualche volta perché affetto da malinteso desiderio di servizio verso le “*istanze della gente*”, più spesso perché più o meno consapevolmente sedotto dalla vanità quando non dall'arroganza, sempre perché dimentico del ruolo che gli assegnano la costituzione e la legge e della delicatezza dei poteri che esercita – a sovvertire l'ordine che deve esservi tra motivi della decisione e dispositivo.

Già molti anni fa Arturo Carlo Lemolo, nel commentare criticamente Cass. Sezioni Unite, 19 giugno 1936, in materia di contagio a seguito di emotrasfusione e di sindacato giudiziale della discrezionalità amministrativa, scrisse che «*la decisione aveva preso la miglior via per giungere alla conclusione cui credeva di dover pervenire*».

E' il pericolo che da sempre corrono i giudici, ma che, come dicevo, oggi mi sembra più attuale che in altre epoche: quello di cercare il modo di motivare

ciò che sembra *giusto*, invece che individuare, sulla base di una rigorosa selezione delle motivazioni possibili, cosa sia conforme alla legge e all'ordinamento nel suo complesso.

C'è di questi tempi sui temi del risarcimento dei danni non patrimoniali una fortissima pressione emotiva.

E le motivazioni di alcune sentenze e a volte anche le relazioni dei giudici ad alcuni convegni tradiscono esplicitamente la scelta di un percorso logico consistente nel decidere *a priori*, sulla base di opzioni pregiudiziali (a volte ideologiche, più spesso di questi tempi semplicemente emotive), quale debba essere l'assetto da dare a una certa materia o a un certo caso giudiziario e nel cercare, poi, più che delle motivazioni, degli *alibi* per la decisione presa.

Insomma, non dalla motivazione alla decisione, ma dalla decisione alla motivazione.

E questo spiega il perché delle evidenti forzature – a volte logiche, a volte giuridiche – contenute in alcuni percorsi argomentativi.

Per fare un esempio concreto, si pensi alle note sentenze del Tribunale di Roma (molto importanti perchè hanno riempito tutti i tribunali d'Italia di migliaia di cause simili, promosse sull'onda delle aspettative create da quelle) in materia di danni da emotrasfusioni, nelle quali, per giungere al risarcimento di un danno causato da una asserita responsabilità dello Stato risalente a un'epoca nella quale – come ha statuito la Cassazione: Sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609 – quel tipo di danno non era né prevedibile né prevenibile, si *forzano*, fra l'altro e non solo, i principi di diritto in tema di sindacabilità dell'azione politica e amministrativa da parte del giudice ordinario, quelli in materia di nesso di causalità e quelli in materia di decorrenza della prescrizione.

Mi ha colpito, qualche tempo fa, a un incontro di studio tenutosi a Roma, che un prestigioso collega e caro amico, consigliere di Cassazione, estensore di alcune sentenze decisive nella materia di cui ci stiamo occupando, a una mia osservazione sul fatto che l'interpretazione data dalla Corte dell'art. 1218 c.c. e l'applicazione fattane al tema della responsabilità medica mi sembravano tecnicamente errate, mi abbia risposto: *“Certo che lo sono. Ma era l'unico modo che avevamo per potere invertire l'onere della prova fra le parti”*.

Ho molta paura di giudici che abbiano il *coraggio* (così ho sentito definire recentemente questa attitudine da un altro magistrato della Cassazione) di decidere lucidamente di *forzare* la legge (e, dunque, sostanzialmente di violarla),

seppure con le migliori intenzioni. Anche se riconosco che questo è perfettamente in linea con la cultura del tempo, nella quale la legge sembra non essere più sotto alcun profilo un *valore*, ma solo uno *strumento*.

Per alcuni giudici, così come per alcuni professori universitari e ancor più per alcuni politici la legge a volte è un *limite*, un *ostacolo* al raggiungimento di certi obiettivi ritenuti buoni/utili/giusti, ma si tratta ovviamente di un approccio eversivo rispetto alle logiche di quello che dovrebbe essere il c.d. *stato di diritto* fondato su una costituzione c.d. *rigida*.

Non è possibile che un giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, mentre cioè si trova a scrivere la motivazione della sentenza, pensi che *“la legge purtroppo non consente questa cosa qui, non permette di accogliere questa domanda, non consente di risarcire questo danno”*.

Il giudice che scrive la sentenza non può dire *“purtroppo”* di un precetto legislativo.

E, invece, dobbiamo prendere atto che le motivazioni di tante sentenze in materia di risarcimento dei danni sono sfacciatamente esercizi di retorica sofisticata per ottenere un risultato che una interpretazione serena e onesta della legge non avrebbe consentito.

L'Italia è un paese c.d. di *civil law* e, diversamente da quanto avviene nei paesi cc.dd. di *common law*, il giudice non è chiamato a *fare* la legge, ma solo a *interpretarla e applicarla*.

Il fatto che molte leggi siano fatte così male da richiedere, per potere essere applicate, un faticoso lavoro di supplenza interpretativa del giudice, non può renderci inclini a supplenze non necessarie e, anzi, palesemente indebite.

Non è certamente questa la sede per illustrare le conseguenze – sul piano della tenuta di un intero sistema costituzionale – di uno stravolgimento del proprio ruolo da parte dei titolari del c.d. *potere giudiziario*, ma vi prego di volere convenire con me sull'estrema gravità di esse e sul fatto che nulla il nostro paese dovrebbe temere di più – in quest'epoca di tanto grande confusione – che un ulteriore aumento dei profili di disordine istituzionale che già tanto grandemente ci affliggono, non potendo, peraltro, valere come alibi al potere giudiziario il fatto che i titolari di altri poteri dello Stato abitualmente e sfacciatamente ne abusino, travalicandone i limiti e violandone le regole.

Dunque, sempre e ancor più oggi si impone, a mio parere, che i giudici italiani mettano una cura particolare nel mantenere chiare le regole teoriche del

loro agire professionale, sfuggendo alla tentazione di perseguire fini apparentemente nobili con mezzi formalmente (e, quindi, in questa materia inevitabilmente anche sostanzialmente) illegittimi.

Nei venti anni che ho trascorso nell'ordine giudiziario è sempre stata di attualità una qualche istanza sociale di supplenza rivolta effettivamente o auto-percepita dalla magistratura.

Si è passati dall'emergenza terrorismo a quella mafiosa, dalla percezione delle nuove esigenze di tutela del lavoro a quelle dell'ambiente.

Oggi quella del risarcimento del danno mi appare (magari forse solo perché è il settore nel quale da un paio d'anni lavoro) come una nuova frontiera di quelle istanze.

Sempre, credo, la magistratura ha dato contributi preziosi nel servire il Paese in quegli ambiti della sua azione. Non si può negare che talvolta, purtroppo, un malinteso senso del proprio ruolo ha indotto taluni ad iniziative che hanno nuociuto grandemente al Paese e all'immagine della magistratura.

Mi sono permesso di premettere al mio discorso queste notazioni per richiamare accuratamente la vostra attenzione sulla delicatezza dei temi di cui dobbiamo discutere.

Se siamo d'accordo, dunque, sul fatto che un approccio corretto con il tema del "*danno esistenziale*" – come con tutti gli altri temi oggetto dei nostri giudizi – non deve essere quello di avere dei pregiudizi ai quali piegare l'interpretazione della legge e la ricerca dei motivi delle nostre decisioni, ma quello di studiare prima la legge e applicarla, poi, per così dire senza passione (nel senso nobile di questa espressione, che certamente ne ha – di sensi – anche non nobili) ai casi sottoposti al nostro giudizio, dobbiamo prendere atto che, invece, alcune delle tappe del dibattito per l'affermazione o la negazione dell'esistenza di un risarcibile "*danno esistenziale*" presentano certamente i connotati di una battaglia ideologica, spesse volte, purtroppo, caratterizzata anche da non troppo nobili interessi privati, anche economici.

Il tema del risarcimento dei danni è di grande attualità in questi tempi, a mio parere, dal punto di vista dei danneggiati e dei cittadini in genere, perché all'aumento del grado complessivo di benessere di una società consegue il desiderio istintivo di proteggere i beni acquisiti e/o percepiti come propri e intangibili e, dal punto di vista degli operatori tecnici del settore, perché si tratta di materia nella quale vengono in gioco relevantissime cifre di denaro e, dunque, affa-

scinanti prospettive di lucro per diverse categorie di professionisti.

Senza polemica, ma per dovere di completezza nell'analisi del fenomeno, mi permetto di aggiungere la considerazione che in un quadro di notevole difficoltà dell'università molti docenti sembrano sedotti dall'ambizione di passare, se non alla storia, almeno alla cronaca legando il loro nome a quello di un qualche nuovo istituto giuridico del quale farsi chiamare padri o anche solo zii.

E tutto questo a mio parere – insieme, ovviamente, a molte ottime intuizioni, frutto dell'impegno e della competenza di tanti, nella magistratura e fuori di essa – c'è anche nella cronaca della nascita di questo concetto di *danno esistenziale*.

Tuttavia, se si riesce a tenersi fuori dalle *battaglie ideologiche* (che quasi sempre nascondono, in realtà, battaglie molto poco ideali e molto concretamente economiche) che caratterizzano il dibattito sul *danno esistenziale* fuori dalle aule di giustizia e ci si concentra sui profili strettamente tecnici del problema, l'elaborazione da parte della dottrina e l'utilizzo da parte della Corte di Cassazione del concetto di *danno esistenziale* non è questione particolarmente spinosa, né, peraltro, particolarmente rivoluzionaria (come taluni vorrebbero far credere) e questo nuovo strumento *lessicale* può, anzi, contribuire a una semplificazione della materia, consentita ormai dalla svolta introdotta nel risarcimento dei danni non patrimoniali dalle due decisive sentenze della III Sezione Civile della Corte Suprema nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003, confortate, poi, dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 233 dell'11 luglio 2003.

Così chiarito il senso del *taglio tendenzialmente pratico* del mio intervento, passo al merito della questione, osservando che, a mio parere, il tema del *danno esistenziale* si articola in due estremi che pongono problemi del tutto diversi e, inevitabilmente, in un'area intermedia fra i due che contiene diverse sfumature del problema.

I due estremi sono:

1. da una parte, i casi in cui esiste certamente un c.d. *danno esistenziale* risarcibile;
2. dall'altra parte, quelli in cui un *danno esistenziale* risarcibile non esiste certamente.

Per esemplificare, una delle facce del problema è quella del danno da morte di un congiunto.

In casi come questo **esiste certamente** un cosiddetto – o, meglio, un *ora detto*, perché, come cercherò di dimostrare, già da moltissimi anni questo danno veniva risarcito con un altro nome – **danno esistenziale risarcibile**, ma, a mio parere, diversamente da quanto propugnato con toni enfatici da crociata da parte dei fautori di questa nuova forma di classificazione del danno, ciò **non costituisce una novità sostanziale**, ma pone solo un problema formale – se non, forse più propriamente, *nominale* – di classificazione, appunto, del danno e di organizzazione dello schema del suo risarcimento.

L'altra faccia del c.d. *danno esistenziale* è, invece, sempre a titolo solamente esemplificativo, quella del “*danno da nozze intristite*” (così testualmente il titolo dato alla sentenza in “*Guida al Diritto, Responsabilità e risarcimento*”, 2005, n. 10, pagg. 19 e segg.) per la rottura del tacco di una delle scarpe della sposa, risarcito dal Giudice di Pace di Palermo con la sentenza 17 maggio 2004, n. 4859.

In casi come questo, a mio parere, **un danno esistenziale risarcibile puramente e semplicemente non esiste** e le sentenze che, con entusiastico trionfalismo, ne celebrano la tanto agognata nascita e le gloriose fortune, benché, purtroppo, sempre più numerose e magari destinate a moltiplicarsi con successo mediatico e di consenso popolare, mi appaiono deplorabile folklore giudiziario, al quale sarebbe bello non rassegnarsi. Insomma, come scrisse qualcuno (Ennio Flaiano) con una felicissima battuta, “*la situazione è tragica, ma non è seria*”.

Parto dall'analisi dei casi nei quali un c.d. *danno esistenziale* risarcibile certamente esiste e il problema che si pone è solo quello di organizzare adeguatamente lo schema del suo concreto risarcimento.

Sottolineo che parlo di danno esistenziale *risarcibile*, per evidenziare che è solo questo quello che deve interessarci, costituendo esercizio inutile e, anzi, sotto più profili dannoso quello di chi crede di dare grande prova di arguzia e capacità di analisi elencando infiniti possibili *danni esistenziali*, la maggior parte dei quali, per le ragioni che dirò, del tutto estranee all'area della risarcibilità e, dunque, lontane dall'interesse dei giudici e dei Tribunali.

In linea con la scelta di omettere un'analisi accademica delle questioni, limiterò i miei riferimenti bibliografici e giurisprudenziali all'essenziale.

In particolare, con riferimento alla giurisprudenza, analizzerò pochissime sentenze, grazie alle quali è possibile, a mio parere, farsi rapidamente un'idea del problema.

Non sono, credo, sentenze definitive, perché altre ne verranno ancora a chiarire e precisare.

Non sono neppure sentenze del tutto esaurienti, perché ne presuppongono altre molto importanti.

Sono, tuttavia, pronunce che hanno il pregio della chiarezza e della puntualità sugli aspetti centrali del problema.

Con riferimento alla dottrina, lasciando ad altro relatore di ciò incaricato il compito dell'inquadramento teorico e i rinvii alla bibliografia più esauriente, mi limiterò a citare pochi scritti di facilissima reperibilità (si trovano anche su internet) che, come le sentenze di cui ho detto, hanno il pregio di mettere a fuoco i punti nodali del problema.

Ulteriori approfondimenti potranno farsi, comunque, seguendo i rinvii – contenuti nei pochi scritti e sentenze che citerò – a tantissimi altri contributi dottrinali e giurisprudenziali.

Ritengo che sia indispensabile e, sotto certi profili, possa bastare (almeno per inquadrare il grosso dei problemi e se si dà per ben noto il percorso giurisprudenziale che ha portato alla interpretazione attuale dell'art. 2059 c.c.) la lettura delle motivazioni delle seguenti quattro sentenze della Corte di Cassazione (che contengono, peraltro, richiami a tutte le altre pronunce che è necessario conoscere per una visione esauriente del tema):

Cass. Sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488

Cass. Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022

Cass. Sezioni Unite, 24 marzo 2006, n. 6572

Cass. Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546

Assolutamente fondamentali sono, ovviamente, Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, e Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, che ho già citato sopra, che sono l'antecedente logico indispensabile delle quattro sentenze di cui sopra e che, com'è noto, costituiscono pietre miliari del percorso di *modernizzazione* della disciplina del danno *non patrimoniale*, per via di reinterpretazione dell'art. 2059 c.c..

Sembrano avere definitivamente sancito l'esistenza del "danno esistenziale" (uso questo bisticcio di parole, per fare da contrappunto a una, a mio parere, preziosissima – anche per altri temi ivi trattati – pronuncia della Corte Suprema che espressamente affermava che «*il danno esistenziale non esiste*»: Cass. Sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488) le recentissime testé citate Cass. Sezioni Unite, 24 marzo 2006, n. 6572, e Cass. Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546.

Si fanno carico di darne la definizione, con la sentenza 6572/2006, le Sezioni Unite che, peraltro, si preoccupano con quella pronuncia più che della *definizione* del *danno esistenziale*, del suo *contenuto* e della *prova* che il danneggiato è chiamato a offrirne.

Stabiliscono le Sezioni Unite che **«per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito (...) provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso»**.

E subito mi sembra importante sottolineare come, posta questa definizione, si debba rilevare che già da molti anni i «*pregiudizi che l'illecito (...) provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno*», che ora chiameremo *danni esistenziali*, venivano risarciti sotto altre classificazioni nominali: come componenti del *danno biologico*, come *danni alla vita di relazione*, come *danni morali*, ecc..

Cass. Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546, parte dall'arresto delle Sezioni Unite e si fa carico di ricostruire il percorso seguito per giungervi e di catalogare in maniera esauriente le varie *tipologie* di danno risarcibile, collocandovi il *danno esistenziale* e definendone i rapporti con le altre figure di danno.

Anche se non è elegante per una relazione (e me ne scuso), credo che, in ossequio agli scopi pratici proposti, valga la pena di riportare testualmente un lungo stralcio della motivazione di quella sentenza, risultando qualunque sintesi meno efficace.

Scrive la Corte:

«Nel fare il punto sugli orientamenti interpretativi maturati all'esito della progressiva evoluzione della disciplina post-codicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, questa Corte ha ancora recentemente avuto modo di operare un intervento razionalizzatore, con il quale è venuta a ricondurre le plurime voci di danno nel tempo elaborate nell'ambito di un "sistema bipolare", costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (v. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. 31 maggio 2003, n. 8828).

Con particolare riferimento a quest'ultimo, nell'avvertita insufficienza dell'interpretazione che ne segnava la coincidenza – limitandone corrispondentemente la risarcibilità – con l'unica ipotesi tipica positivamente prevista (art. 185 c.p.), quale oggetto del rinvio ivi contenuto, restrittivamente interpretata come sostanziatesi nel mero patema d'animo o sofferenza psichica di carattere interiore (danno morale), questa Corte, in considerazione anche della proliferazione delle fonti normative prevedenti la risarcibilità del danno morale successivamente determinatasi, è pervenuta, da un canto, a rimarcare il carattere interiore e privo di obiettivizzazione all'esterno del danno morale, espressamente qualificato come «soggettivo»; per altro verso, a precisare che esso non esaurisce l'ambito del danno non patrimoniale, costituendone un mero aspetto, al contempo svincolandone la risarcibilità dalla ricorrenza del reato (v. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. 31 maggio 2003, n. 8828).

Nel porre in rilievo che la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, questa Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale costituisca categoria ampia e comprensiva di ogni ipotesi in cui risulti lesa un valore inerente la persona (v. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. 31 maggio 2003, n. 8828).

Ha fatto al riguardo richiamo anche ai molteplici interventi della Corte Costituzionale che hanno segnato l'evoluzione interpretativa in argomento.

Anzitutto alla pronunzia che ha riconosciuto la tutela del danno non patri-

moniale nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non suscettibili direttamente di valutazione economica, includendovi il cd danno biologico, quale lesione del bene "salute", figura autonoma e indipendente da qualsiasi circostanza e conseguenza di carattere patrimoniale (v. Corte Cost. 26 luglio 1979, n. 88).

Alla sentenza che ha quindi collocato il danno biologico nell'ambito del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., ravvisandone il fondamento nell'ingiustizia insita nel fatto menomativo della integrità bio-psichica, nella sottolineata esigenza di sottrarre la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto costituzionale tutelato (il diritto alla salute contemplato dall'art. 32 Cost.) ai limiti posti dall'art. 2059 c.c. (v. Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).

Alla decisione, ancora, che ha nuovamente ricondotto il danno biologico nell'ambito dell'art. 2059 c.c. (v. Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372).

In tale quadro, si è in giurisprudenza di legittimità affermato non poter essere il danno non patrimoniale più inteso, come viceversa in precedenza, in termini di sostanziale coincidenza con il (solo) danno morale, e limitatamente all'ipotesi in cui il fatto illecito integri una fattispecie di reato (v. Cass. 21 ottobre 2005, n. 20355; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20323; Cass. 19 ottobre 2005, n. 20205; Cass. 15 gennaio 2005, n. 729).

Movendo (anche) dalle modifiche legislative nel corso degli anni intervenute (art. 2 L. n. 117 del 1988 in tema di risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, comma 9, L. n. 675 del 1996, in tema di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, D.lgs. n. 286 del 1998, in tema di adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 L. n. 89 del 2001, in tema di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo), il danno biologico è stato quindi recepito nell'ambito dell'ampia categoria del danno non patrimoniale in una diversa e più restrittiva accezione rispetto a quella accolta dalla corte di merito nell'impugnata sentenza, venendo ad essere fissato nel significato di lesione dell'integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale (v. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. 31 maggio 2003, n. 8828). Danno non rimasto invero allo stadio di mero dolore o patema d'animo interiore, con degenerazione della sofferenza interiore fino a sfociare in una patologia obiettivamente riscontrabile (es., malattia psico-fisica, esaurimento nervoso, ecc.).

La categoria del danno non patrimoniale si è ravvisata tuttavia, anche all'esito dell'enucleazione di tale figura ulteriore e diversa dal danno morale «soggettivo», risultare ancora non esaustivamente considerata, rinvenendosi molteplici rilevanti situazioni soggettive negative di carattere psico-fisico non riconducibili né al danno morale «soggettivo» né al danno biologico, nelle suindicate restrittive nozioni accolte.

Situazioni che in dottrina sono state indicate sostanzialmente nei più diversi tipi di reazione al fatto evento dannoso, e racchiuse nella sintesi verbale "danno esistenziale".

Si è in giurisprudenza e dottrina pressoché generalmente avvertita peraltro la necessità, in uno sforzo di categorizzazione unificante, di individuare tratti comuni alle varie ipotesi al riguardo indicate, e di delimitare l'ambito di relativa risarcibilità, in ossequio anche al principio generale dell'ordinamento in base al quale il danno deve essere sopportato dal suo autore, sicché il danneggiante è tenuto a risarcire tutto il danno ma solo il danno a lui ascrivibile.

Esigenza di delimitazione d'altro canto avvertita già dallo stesso legislatore, il quale, diversamente che per quello patrimoniale ex art. 2043 c.c., ha improntato in termini di tipicità la risarcibilità del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., limitandola ai soli casi previsti dalla legge (cfr Cass. 15 luglio 2005, n. 15022).

A tale stregua, la giurisprudenza di legittimità è pertanto pervenuta a considerare il danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. solamente in presenza di lesione di interessi essenziali della persona, ravvisati in quelli costituzionalmente garantiti, al riguardo sottolineandosi che il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, in tal modo configurandosi propriamente un "caso determinato dalla legge", al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (v. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. 31 maggio 2003, n. 8828. V. altresì Cass. 12 dicembre 2003, n. 19057; Cass. 15 luglio 2005, n. 15022).

Tra gli interessi essenziali in argomento rilevanti (salute, famiglia, reputazione, libertà di pensiero, ecc.), senz'altro ricompresi sono quelli relativi alla sfe-

ra degli affetti ed alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale che è la famiglia, trovanti fondamento e garanzia costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. Interessi che risultano irrimediabilmente violati in caso di uccisione dello stretto congiunto (v. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. 31 maggio 2003, n. 8828. V. altresì, in particolare, Cass. 15 luglio 2005, n. 15022; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20324).

Le Sezioni Unite di questa Corte sono quindi recentissimamente giunte ad affermare che il danno esistenziale consiste in “ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (v. Cass. Sez. Unite 24 marzo 2006, n. 6572).

Nel sottolineare che, diversamente da quello morale, esso non ha natura meramente emotiva ed interiore ma deve essere oggettivamente accertabile ed aver determinato “scelte di vita” diverse da “quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso”, con obiettiva incidenza “in senso negativo” nella sfera del danneggiato, “alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita”, le Sezioni Unite hanno escluso in particolare che “la lesione degli interessi relazionali connessi al rapporto di lavoro resti sostanzialmente priva di effetti”, senza provocare invero “conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva” (v. Cass. Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).

Le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato che il “danno esistenziale” non consiste in meri “dolori e sofferenze”, ma deve aver determinato “concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita”.

Ne emerge dunque una figura di danno alla salute in senso lato che, pur dovendo – diversamente dal danno morale soggettivo (v. Cass. 10 agosto 2004, n. 15418) – obiettivarsi, a differenza del danno biologico rimane integrato a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medico-legale (v. Cass. Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).

(...)

Così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto-evento.

(...)

Il danno non patrimoniale deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l'analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce.

Quando il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda va cioè intesa come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria si compone, nella quale vanno d'altro canto riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell'art. 2059 c.c..

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in termini generali formulata non può essere infatti limitata alla considerazione meramente di alcuni dei medesimi, con esclusione di altri (cfr Cass. 24 febbraio 2006, n. 4184; Cass. 26 febbraio 2003, n. 2869, con riferimento in particolare al danno biologico), una tale limitazione essendo invero rimessa, in ossequio al principio della domanda, alla previa scelta del danneggiato, che si limiti a far valere solamente alcuna delle tre suindicate voci che tale categoria integrano (v. Cass. 28 luglio 2005, n. 1583; Cass. 7 dicembre 2004, n. 22987. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, nel senso che essa non possa intendersi come limitata alla sola sofferenza psichica transeunte ma debba considerarsi quale "sinonimo" della locuzione "danno non patrimoniale", v. peraltro Cass. 15 luglio 2005, n. 15022)».

A questo punto, quindi, lo schema del danno risarcibile può essere riassunto in una prima distinzione bipolare fra **danno patrimoniale** e **danno non patrimoniale** e in una ulteriore distinzione tripolare del danno non patrimoniale in c.d. **danno morale soggettivo** – consistente in un patema d'animo o in una sofferenza psichica di carattere interiore (c.d. *pretium doloris*) –, **danno biologico** – consistente in una lesione dell'integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale – e c.d. **danno esistenziale** – consistente in ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile anche per presunzioni) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

E' pacifico, come ho già detto, che, poste queste definizioni, in molte situazioni vi è certamente un *danno esistenziale risarcibile*.

La questione è: questo danno finora (prima della solenne dichiarazione di *esistenza del danno esistenziale*) è stato risarcito o no?

E, conseguentemente, questa nuova classificazione delle *voci* di danno risarcibile introduce innovazioni sostanziali che legittimino l'entusiasmo di alcuni dei fautori del *danno esistenziale* o è solo una novità lessicale?

A mio parere si tratta solo di una novità nella classificazione di danni che da molti anni e definitivamente dopo le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003 venivano certamente già risarciti.

Sicché fuor di luogo erano e sono, a mio parere, nella *battaglia per far nascere il danno esistenziale* e fargli da padre, i toni da crociata (il collega Mauro Di Marzio, in un nota dal titolo "*Danno esistenziale, ancora contrasti nonostante il conforto costituzionale*", in *Diritto & Giustizia*, 2005, 46, richiama – seppure per celia – Orazio e fa paragoni con la presa di Alessandria e la morte di Antonio e Cleopatra!!) e il richiamo di esigenze di giustizia e di difesa di interessi fondamentali asseritamente negletti finora e tutta la fatica e le dispute accademiche che hanno accompagnato il *parto* del quale ci occupiamo riguardano solo una questione di nomi!

La prova di ciò mi sembra possa trarsi agevolmente da una constatazione di fatto, il cui significato giuridico è illustrato egregiamente nella preziosa motivazione di Cass. Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022.

La constatazione di fatto è la seguente.

Non c'è dubbio che un esempio chiarissimo di *danno esistenziale* – nella definizione data dalle Sezioni Unite – è il danno da morte di un congiunto: per esempio, il danno patito da un figlio per la morte del padre, occorsa a seguito di un sinistro stradale (è, appunto, il caso con riferimento al quale la Corte Suprema ha elaborato tutti i principi sopra esposti nella motivazione della sentenza 13546/2006, della quale ho riportato ampi stralci).

Ora, per la morte di un genitore le tabelle del Tribunale di Milano (uso quelle come esempio, ma, ovviamente, il discorso vale anche con riferimento a tutti gli altri criteri finora utilizzati per liquidare questo tipo di danno) prevedono un risarcimento in favore del figlio (ai valori del 2006) compreso fra € 101.937,00 ed € 203.874,00.

La domanda è: quando, prima dell'*esistenza del danno esistenziale*, abbiamo liquidato a un figlio a cui è stato ucciso il padre 200.000,00 euri di *danno morale*, con questa somma cosa abbiamo inteso risarcire?

La domanda è retorica (apparendo ovvia la risposta) e per questo più che una domanda è, come dicevo, una constatazione.

Direi che è certo che con quei 200.000,00 euri abbiamo risarcito anche proprio quel danno da lesione del diritto alle relazioni familiari nel quale, come detto, Cass. 13546/2006 ha ravvisato un esempio certo di *danno esistenziale*.

Dunque, Cass. 13546/2006 ci dice di risarcire oggi come *danno esistenziale* quello che fino a ieri abbiamo risarcito come *danno morale*.

Questo concetto è chiarito benissimo da Marco Rossetti, nella lucidissima nota a Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, 30 ottobre 2003, dal titolo *"Il 'nuovo corso' delle liquidazioni dei danni non patrimoniali"*, sottotitolo *"Come si va spegnendo la parabola del danno esistenziale"*, in *"Diritto & Giustizia"* del 2004, pag. 23, e dalla Corte di Cassazione nella motivazione di Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022, che, nel negare l'esistenza di una categoria astratta definibile *danno esistenziale*, afferma fra l'altro che (i brani sono tratti dalle massime):

- *«Poiché il danno non patrimoniale è essenzialmente tipico, cioè risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, non è concepibile nel nostro ordinamento alcuna generica categoria di danno non patrimoniale definibile come "danno esistenziale", nella cui genericità e indefinitezza confluiscono pregiudizi patrimoniali atipici e perciò irrisarcibili alla stregua dell'art. 2059 c.c.»;*

- *«Il danno non patrimoniale è una categoria ampia, comprensiva non solo di quel che un tempo veniva chiamato "danno morale", e cioè della mera sofferenza, ma anche di qualsiasi altro pregiudizio non suscettibile di valutazione economica»;*

- *«Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto scaturente da un valore della persona costituzionalmente garantito, è sempre risarcibile ex art. 2059 c.c.» ;*

- *«Il danno subito in conseguenza della uccisione del prossimo congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è individuabile negli art. 2, 29 e 30 cost., si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. La relativa domanda può essere considerata ricompresa nella richiesta di liquidazione del "danno morale", atteso che con detta espressione si intendeva, fino al recente intervento chiarificatore della giurispru-*

denza di legittimità, il risarcimento di tutto il danno previsto dall'art. 2059 c.c., a meno che non risulti la volontà del danneggiato di limitare l'istanza alla liquidazione del "danno morale soggettivo contingente»;

- «La circostanza che l'attore si sia limitato a domandare il risarcimento dei "danni morali", senza ulteriori specificazioni, non comporta di per sé la volontà di abdicare al risarcimento degli ulteriori e diversi danni non patrimoniali eventualmente patiti (segnatamente, i pregiudizi non patrimoniali costituiti dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti), a meno che tale volontà non sia chiaramente ricavabile in via interpretativa dal contesto dell'atto di citazione»;

- «Qualora, nella predisposizione delle cosiddette "tabelle" per la liquidazione del danno morale da morte del congiunto, si sia già debitamente tenuto conto del pregiudizio rappresentato dalla perdita del rapporto parentale, il giudice di merito non può liquidare ai congiunti della vittima due diverse poste risarcitorie, l'una a titolo di danno morale, l'altra a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, perché altrimenti risarcirebbe due volte il medesimo pregiudizio, fermo restando in ogni caso l'obbligo del giudice di personalizzare il risarcimento in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto».

Tutte le sentenze finora citate lasciano chiaro e incontrovertibile, peraltro, che, qualunque cosa se ne pensi, il *danno esistenziale* non è altro che uno dei contenuti tipici (dove *tipico* sta in alternativa all'atipicità dei danni patrimoniali) del *danno non patrimoniale*.

Sicché, per un verso, non potrà negarsi il risarcimento del danno c.d. *esistenziale* a chi abbia chiesto genericamente il risarcimento del *danno morale* o del *danno non patrimoniale* (cfr, per tutte, Cass. 13546/2006 e Cass. 15022/2005), mentre, per altro verso, chi abbia avuto liquidato il risarcimento del *danno morale* o del *danno non patrimoniale* non potrà proporre un nuovo giudizio chiedendo il risarcimento del *danno esistenziale* come se si trattasse di domanda nuova e diversa da quella già accolta in precedenza.

In definitiva, quindi, se il concetto di *danno esistenziale* resterà in vita (se, cioè, sentenze future della Cassazione non porteranno a conclusione l'opera di semplificazione dello schema del risarcimento del *danno non patrimoniale* che è già a buon punto), quando, per rimanere nell'esempio (didascalicamente efficace) del danno da morte di un congiunto, si liquideranno le somme previste dalle tabelle per questo evento, si dovrà avere cura di precisare che con quelle

somme si intende risarcire tanto il c.d. *pretium doloris* quanto il c.d. *danno esistenziale* da lesione del diritto alle relazioni familiari.

Ipotizzavo che il *danno esistenziale*, così com'è nato, possa un giorno *morire* perché, a mio parere, tutte le distinzioni del *danno non patrimoniale* fin qui esaminate hanno avuto origine dall'esigenza di risarcire una serie di danni per i quali il risarcimento sembrava – e molte volte effettivamente era – precluso dal dettato normativo dell'art. 2059 c.c..

Basti pensare, in proposito, che per un certo tempo si è sostenuto che il *danno biologico* fosse estraneo all'area di applicazione dell'art. 2059 c.c. e lo si è fatto rientrare, con una forzatura evidente, in quella dell'art. 2043 c.c.. E a fare questa *operazione* è stata addirittura anche la Corte Costituzionale – con la sentenza 14 luglio 1986, n. 184 – che poi, per fortuna, ci ha ripensato – con la sentenza 27 ottobre 1994, n. 372 – e ha *ricollocato* il danno biologico al suo posto, nell'area di applicazione dell'art. 2059 c.c..

Gli sforzi per trovare definizioni sempre più complesse e a volte audaci per il risarcimento di alcuni tipi di danno non patrimoniale avevano un senso e una giustificazione nell'esigenza di superare (per la verità *eludendoli*) i limiti imposti dall'art. 2059 c.c..

Oggi che, con la *fiction* di una *reinterpretazione costituzionalmente orientata*, l'art. 2059 c.c. è stato sostanzialmente *modificato* (mi si perdoni l'eccessiva sincerità di questa ricostruzione dell'accaduto), tutte le faticose distinzioni di cui sopra mi sembrano avere decisamente meno senso ed essere probabilmente ormai inutili.

E in questa logica prospetta l'*agonia* del concetto di *danno esistenziale* Marco Rossetti in due preziose note (la prima delle quali ho già citato) – a Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, 30 ottobre 2003, e a Tribunale di Ivrea, 22 giugno 2004 – pubblicate su *“Diritto & Giustizia”* del 2004, rispettivamente alle pagg. 23 e 46, dai significativi titoli *“Il ‘nuovo corso’ delle liquidazioni dei danni non patrimoniali. Come si va spegnendo la parabola del danno esistenziale”* e *“Danno esistenziale, un concetto inutile”*.

Perché la ricostruzione testé proposta non sembri troppo audace o addirittura bizzarra, segnalo come una cosa del tutto simile sia accaduta con altre classificazioni del danno *non patrimoniale* proposte in passato.

E' il caso – che propongo ad esempio significativo – del *danno alla vita di*

relazione.

Sottolineo, peraltro, come, alla luce delle nuove definizioni del *danno non patrimoniale* che vi includono anche il *danno esistenziale*, il *danno alla vita di relazione* abbia caratteristiche tali da dovere essere oggi considerato come *assorbito* nel concetto di *danno esistenziale* (in sostanza, non ogni *danno esistenziale* è un *danno alla vita di relazione*, ma ogni *danno alla vita di relazione* è un *danno esistenziale*).

Nella ricostruzione della storia di questo *tipo* di danno, si può partire da Cass. Sez. III, 13 marzo 1980, n. 1693, per la quale «*il cosiddetto danno alla vita di relazione è da considerare **danno di natura patrimoniale**, risolvendosi in particolare, nel pregiudizio economico relativo alla riduzione della capacità di espansione dell'attività del soggetto nella sfera dei rapporti socio-economici*», e da Cass. Sez. III, 18 ottobre 1980, n. 5606, che, precisando il concetto appena espresso, afferma che «*il danno alla vita di relazione – che, come componente del **danno patrimoniale**, non s'identifica né col danno morale e neppure col danno morale cosiddetto obiettivo (quale la perdita del sostegno materiale-affettivo di un congiunto), né con una mera diminuzione della capacità lavorativa – consiste nella compromissione peggiorativa dell'attività psicofisica del soggetto, risolvendosi nella menomazione dell'attitudine ai rapporti interpersonali e nella diminuzione della cosiddetta capacità di concorrenza nonché nella compromissione della possibilità di affermazione sul piano sociale*».

Nella linea del *danno alla vita di relazione* come *danno patrimoniale* stanno anche Cass. Sez. III, 2 giugno 1984, n. 3344, Cass. Sez. III, 23 ottobre 1985, n. 5197, Cass. Sez. III, 6 giugno 1987, n. 4956, per la quale «*il danno alla vita di relazione non costituisce una forma di danno morale, ma è una componente specifica del danno patrimoniale*», Cass. Sez. III, 19 maggio 1989, n. 2409, Cass. Sez. III, 13 novembre 1989, n. 4791.

Poi, venuto alla luce il *danno biologico*, il *danno alla vita di relazione* ha cessato di essere una componente del *danno patrimoniale* ed è diventato una componente del *danno biologico*: così Cass. Sez. Lav., 5 settembre 1988, n. 5033, Cass. Sez. III, 3 aprile 1990, n. 2761, Cass. Sez. III, 16 maggio 1990, n. 4243, Cass. Sez. III, 20 dicembre 1988, n. 6938, Cass. Sez. III, 27 giugno 1990, n. 6536, Cass. Sez. III, 17 novembre 1990, n. 11133, Cass. Sez. III, 8 febbraio 1991, n. 1328, Cass. Sez. III, 9 febbraio 1991, n. 1341, che afferma che «*il danno costituito dalla compromissione della capacità psico-fisica di un*

*soggetto che incida negativamente non sulla capacità di produrre reddito ma sulla esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale come le attività ricreative e quelle sociali (già qualificato come “**danno alla vita di relazione**”) rientra nel concetto di **danno alla salute**, e pertanto, va liquidato **soltanto a tale titolo**», Cass. Sez. III, 5 novembre 1994, n. 9170, Cass. Sez. III, 21 marzo 1995, n. 3239, Cass. Sez. III, 22 febbraio 1995, n. 1955, Cass. Sez. III, 13 maggio 1995, n. 5271, Cass. Sez. III, 29 novembre 1995, n. 12390, Cass. Sez. III, 28 maggio 1996, n. 4909, Cass. Sez. III, 16 settembre 1996, n. 8287, Cass. Sez. III, 09 febbraio 1998, n. 1324, Cass. Sez. III, 12 gennaio 1999, n. 256, Cass. Sez. Lav., 5 novembre 1999, n. 12339, Cass. Sez. III, 17 novembre 1999, n. 12740, Cass. Sez. III, 17 novembre 1999, n. 12741, Cass. Sez. III, 15 dicembre 2000, n. 15859, Cass. Sez. III, 24 aprile 2001, n. 6023, Cass. Sez. III, 11 novembre 2002, n. 15809, Cass. Sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3868.*

Più articolate e molto utili al nostro scopo sono alcune altre sentenze che si fanno carico di chiarire come il semplice *inserimento* del *danno alla vita di relazione* in questa o quella categoria nominale sia semplicistico e riduttivo.

Cass. Sez. III, 3 dicembre 1991, n. 12958, afferma che «*il danno alla vita di relazione, per i profili che non incidono sulla capacità di produrre un reddito, ancorché tende ad essere assorbito dal danno alla salute (o biologico), tuttavia non si identifica del tutto con questo, atteso che tale danno assume rilievo giuridico non solo per il pregiudizio che la lesione dell'integrità psico-fisica ha arrecato alla possibilità del danneggiato di avvalersi, nei rapporti intersoggettivi con i terzi, delle doti di validità fisica e mentale elargitegli dalla natura, ma anche per i riflessi interiori della menomazione subita causa del pregiudizio da questa arrecato alla libertà del danneggiato di autodeterminazione nell'attività extralavorativa, avvalendosi nella quotidianità, del proprio livello psico-fisico a prescindere dalle utilità derivabili dalla instaurazione di rapporti sociali. Pertanto, legittimamente il giudice di appello, investito del gravame sulla misura del risarcimento liquidato dal primo giudice per il danno alla vita di relazione, può tenere conto anche del danno per i riflessi interiori prodotti dalla menomazione dell'integrità psico-fisica, trascurato dal giudice di primo grado, senza che ciò comporti duplicazione nella liquidazione di un elemento del danno ma solo una diversa e più completa valutazione in riferimento al diverso ambito del danno alla salute*».

Cass. Sez. III, 16 aprile 1996, n. 3564, ha statuito che «*se il danno biologico si configura per definizione come scevro da connotazioni patrimoniali il suo*

contenuto è nondimeno: quantitativamente, più o meno ampio, secondo l'entità dell'evento lesivo della integrità fisica; minimo, evidentemente, in caso di modesta lesione, e, al contrario, massimo nei casi di particolare gravità; qualitativamente diverso, in rapporto alla zona del corpo, interessata (danno agli organi della deambulazione, auditivi, visivi, all'apparato della riproduzione ...); limitato alla sfera del soggetto offeso, ovvero esteso alle relazioni di costui con terzi; in altri termini, solo personale o anche interpersonale, e si qualifica, nel secondo caso, come danno alla vita di relazione, poiché la lesione dell'integrità fisica viene ad incidere direttamente, nell'ambito dei rapporti sociali (sessuali, ricreativi ...) del soggetto. La stessa menomazione fisica può, poi, integrare nel contempo danno alla vita di relazione e danno patrimoniale nel caso in cui abbia altresì prodotto conseguenze del genere; come nel caso dell'attrice la quale, in un incidente, abbia riportato una deturpazione al volto, che le impedisca, o le renda più difficoltosa, la continuazione della sua attività professionale: ed è, evidentemente, questione di interpretazione della domanda accertare se essa sia stata proposta per l'uno o per l'altro titolo e, nel caso di domanda avanzata per entrambi è, poi, compito del giudice di merito, ad evitare indebiti arricchimenti, determinare l'ammontare complessivo del risarcimento in misura effettivamente rispondente alla entità del danno globalmente verificatosi. Non è dunque esatto che il danno alla vita di relazione possa, o non, coincidere con il danno biologico, secondo i casi: al contrario, è la compromissione della sfera interpersonale del soggetto, leso nella integrità fisica, ad integrare, secondo i casi, il solo danno biologico (come danno alla vita di relazione) od anche quello patrimoniale».

Cass. Sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12233, ha affermato che «non costituisce un'indebita duplicazione delle voci di danno la considerazione del danno alla vita di relazione sia sotto il profilo del danno morale che sotto quello del danno biologico, in quanto tale danno, se riguardato come patimento e sofferenza d'animo in dipendenza del fatto - reato, si colloca su un piano eminentemente soggettivo a differenza di quanto avviene se valutato sotto il profilo del danno biologico».

Per Cass. Sez. III, 12 gennaio 1999, n. 256, «il danno alla salute (o "danno biologico") comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione del bene alla salute abbia provocato alla vittima e non è concettualmente diverso

dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione, che rispettivamente rappresentano, l'uno, una delle possibili lesioni dell'integrità fisica e l'altro uno dei possibili risvolti pregiudizievoli della menomazione subita dal soggetto. Di entrambi il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato al fine di assicurare il corretto ed integrale risarcimento dell'effettivo pregiudizio subito dalla vittima, ma non è tenuto all'analitica indicazione delle somme che a suo avviso valgono ad indennizzare ciascuno dei virtualmente infiniti pregiudizi nei quali la lesione del bene salute si risolve».

Per Cass. Sez. III, 15 dicembre 2000, n. 15859, «*nella nozione di danno biologico (che trova la sua fonte di tutela nell'art. 32 cost. e nell'art. 2043 c.c., accanto al danno patrimoniale vero e proprio ed al danno morale, che sono tipiche figure di "danno - conseguenza") rientrano tutte le ipotesi di danno "non reddituale", e cioè i danni estetici, quelli alla vita di relazione, i danni da riduzione della capacità lavorativa generica. Questi ultimi, in particolare, costituendo lesione di un generico modo di essere del soggetto, non attengono in alcun modo al piano della concreta produzione di reddito, sostanziandosi, viceversa, in una menomazione della salute in senso lato, risarcibile come tale e non come perdita patrimoniale derivante dalla generica capacità lavorativa di cui ogni soggetto dispone in aggiunta (o in sostituzione) alla capacità lavorativa specifica».*

Cass. Sez. III, 24 aprile 2001, n. 6035, afferma che «*la lesione della vita di relazione, causata dalla perdita di una persona cara, costituisce un danno da lutto, di natura psichica, come tale rientrante nel genus del danno biologico, che va accertato con l'ausilio di una consulenza di ufficio medico legale».*

Ho riportato tutte queste sentenze che solo marginalmente riguardano il nostro tema odierno – il *danno esistenziale* – perché mi sembra che la loro lettura ci possa convincere delle seguenti affermazioni:

1. la catalogazione di determinate tipologie di danno, a volte con la creazione di nuove figure concettuali più o meno autonome, altre volte con il loro inserimento in altre già esistenti, è esperienza che abbiamo già fatto nell'arco di decenni e non costituisce in sé novità di particolare rilievo;

2. la creazione di nuove figure concettuali, quando non serve a risolvere specifici problemi posti dal diritto positivo, spesso è solo una inutile sovrastruttura che non produce alcun risultato utile né per le parti né per i giudici;

3. è molto difficile – e si riduce quasi sempre in un'operazione arbitraria – l'individuazione di esatti confini fra un profilo e l'altro dello stesso tipo di danno: una discreta sintesi delle tante confusioni possibili si ha in Cass. Sez. III, 24 aprile 2001, n. 6035, testé citata, per la quale «*la lesione della vita di relazione, causata dalla perdita di una persona cara [che oggi costituirebbe non più danno alla vita di relazione, ma danno esistenziale], costituisce un danno da lutto, di natura psichica, come tale rientrante nel genus del danno biologico, che va accertato con l'ausilio di una consulenza di ufficio medico legale*»!

A tutto ciò si deve aggiungere che oggi – alla luce dell'evoluzione che la materia ha avuto in dottrina e giurisprudenza – restano sostanzialmente perdute nella notte dei tempi le ragioni per le quali l'espressione *danno morale* avrebbe dovuto – in altre epoche – esaurire l'intero panorama del *danno non patrimoniale* di cui all'art. 2059 c.c. e perché dovrebbe – oggi – individuare soltanto il c.d. **danno morale soggettivo**, consistente in un patema d'animo o in una sofferenza psichica di carattere interiore (c.d. *pretium doloris*): si è già visto come per Cass. 13546/2006 e Cass. 15022/2005 la «*richiesta di risarcimento del danno morale (...) non possa intendersi come limitata alla sola sofferenza psichica transeunte ma debba considerarsi quale "sinonimo" della locuzione "danno non patrimoniale"*».

A fronte di tutto ciò, credo che il problema non fosse e non sia quello di trovare *nomi* alle cose e farsi esperti nel catalogare i mille aspetti del danno non patrimoniale trasformandoli in voci di risarcimento, ma sia altro e lo si possa individuare nella preoccupazione costante di tutte le sentenze della Corte Suprema, favorevoli, contrarie e agnostiche rispetto alla questione del *danno esistenziale*.

Ciò che – giustamente – la Corte di Cassazione si è sempre preoccupata di affermare è che il giudice deve avere due punti di riferimento costanti:

1. dare conto del fatto di avere preso in considerazione e valutato adeguatamente, nella liquidazione del *danno non patrimoniale*, tutti gli aspetti specifici del caso sottoposto al suo giudizio, così da evitare che vi siano profili di danno risarcibile dei quali non si sia tenuto conto;

2. evitare una duplicazione di risarcimenti, conseguente alla consi-

derazione degli stessi fatti sotto diversi nomina.

Talmente tante sono le sentenze che affermano queste esigenze che non vale la pena di farne un lungo elenco.

Mi limito a riportare ancora una volta qui due massime di Cass. Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022, che, pur negando cittadinanza a una categoria generale di *danno esistenziale*, con riferimento all'esigenza di non lasciare profili di danno risarcibile privi di tutela, ha statuito che **«il danno non patrimoniale è una categoria ampia, comprensiva non solo di quel che un tempo veniva chiamato "danno morale", e cioè della mera sofferenza, ma anche di qualsiasi altro pregiudizio non suscettibile di valutazione economica»** e, con riferimento all'esigenza di evitare duplicazioni di risarcimento, ha affermato che **«qualora, nella predisposizione delle cosiddette "tabelle" per la liquidazione del danno morale da morte del congiunto, si sia già debitamente tenuto conto del pregiudizio rappresentato dalla perdita del rapporto parentale, il giudice di merito non può liquidare ai congiunti della vittima due diverse poste risarcitorie, l'una a titolo di danno morale, l'altra a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, perché altrimenti risarcirebbe due volte il medesimo pregiudizio, fermo restando in ogni caso l'obbligo del giudice di personalizzare il risarcimento in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto»**.

Dunque, poiché noi nel giudicare dobbiamo tenere conto dei *fatti* e non dei *nomi* che diamo ai fatti e poiché, come si è già detto, la domanda di *“risarcimento dei danni non patrimoniali”* o di *“risarcimento dei danni morali”* si intende (in mancanza di precisazioni contrarie) comprendere tutti i profili di danno non patrimoniale risarcibile, ciò che rileva non è che il giudice individui e separi accuratamente i singoli profili di un danno non patrimoniale, ma che nella liquidazione del *danno non patrimoniale* tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto dandone debita illustrazione nella motivazione della sua sentenza.

E per fare un esempio concreto di come queste esigenze possano essere soddisfatte, posso dire che io, tutte le volte – moltissime, perché in una sezione specializzata come quella in cui lavoro è *pane quotidiano* – in cui devo liquidare

danni non patrimoniali, indico sempre, da un lato, i criteri ai quali mi attengo e, d'altro canto, in fatto, le circostanze delle quali tengo conto.

Sicché, per restare nell'esempio del danno da morte di un congiunto (ma il criterio è identico per tutte le altre ipotesi di danno), la motivazione di una delle ultime sentenze che ho scritto dice:

*«Nella liquidazione del **danno non patrimoniale** da morte di un congiunto, è prassi di questo ufficio utilizzare i criteri di cui alla Tabelle del Tribunale di Milano.*

Con riferimento alla perdita di un figlio, quelle tabelle prevedono un risarcimento compreso fra € 101.937,00 ed € 203.874,00.

Nel caso di specie, il procuratore della parte attrice – madre del defunto – ha offerto due soli elementi di giudizio che sono i seguenti:

- l'attrice è nata nel 1925 e ha, quindi, una età molto avanzata;----*
- Xxxx Xxxxx era il suo unico figlio.*

E' evidente, quindi, che la perdita di questo figlio, oltre ad arrecarle il dolore morale proprio di questi tragici lutti, priva l'attrice di quell'assistenza – intesa nel duplice senso di aiuto materiale e di compagnia e solidarietà morale – sulla quale certamente faceva affidamento per trascorrere gli anni difficili della vecchiaia.

Per contro, sotto altro profilo, l'età avanzata della signora Xxxx costituisce elemento di giudizio che induce a ridurre parzialmente la misura del danno, in relazione alla ridotta aspettativa di vita della danneggiata.

Alla stregua di tali considerazioni, questi danni non patrimoniali possono liquidarsi, alla data odierna, in complessivi € 120.000,00».

Mi pare che in questo modo siano soddisfatte entrambe le esigenze di cui sopra: si è tenuto conto di tutti gli elementi di fatto dedotti in giudizio (in questo caso, per la verità, pochi) e non si sono prodotte duplicazioni di voci risarcitorie.

E francamente non comprendo proprio a cosa potrebbe servire e quale fondamento e pregio potrebbe avere un'opera improba di individuazione di quanto (in percentuale? in valore assoluto, ma quale?), nel caso sopra portato ad esempio, l'essere la vittima del sinistro l'unico figlio della parte attrice vada imputato, per seguire la classificazione ampiamente illustrata da Cass. Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546, a *danno morale soggettivo* – consistente in un patema d'animo o in una sofferenza psichica di carattere interiore (c.d. *pretium doloris*) – e quanto vada imputato a c.d. *danno esistenziale* – consistente in «o-

gni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile anche per presunzioni) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno».

Fatica, questa di una eventuale suddivisione in quote del risarcimento da imputarsi a *danno morale soggettivo* e/o a *danno esistenziale*, oltre che votata a esiti ridicoli e inconsistenti, inutile, se è pacifico che, come si è già detto sopra più volte, la domanda da prendere in esame (comunque sia stata letteralmente formulata) è quella di *“risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla morte di un figlio”* e, per un verso, non potrà negarsi il risarcimento del *danno esistenziale* a chi abbia chiesto genericamente il risarcimento del *danno morale* o del *danno non patrimoniale*, mentre, per altro verso, chi abbia avuto liquidato il risarcimento del *danno morale* o del *danno non patrimoniale* non potrà proporre un nuovo giudizio chiedendo il risarcimento del *danno esistenziale* come se si trattasse di domanda nuova e diversa da quella già accolta in precedenza.

Come ho già detto, a mio parere, dunque, la classificazione come esistenziali di alcuni dei danni non patrimoniali non ha introdotto alcuna novità sostanziale nel risarcimento di quei danni. L'unico fatto nuovo e rivoluzionario in materia è costituito dalla svolta operata da Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, e Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, avallata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 11 luglio 2003, n. 233 (ma l'esame di quelle sentenze – peraltro notissime e ampiamente commentate da autorevoli studiosi – ci porterebbe troppo lontano dal tema assegnatomi in questa occasione).

Quelle sentenze, individuando un *percorso* che ha consentito di superare il limite imposto fino a quel momento dal combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.c., consentono oggi di liquidare serenamente e pienamente tutti i danni non patrimoniali conseguenti a reato e tutti i danni non patrimoniali consistenti nella lesione di diritti della persona tutelati direttamente dalla costituzione, senza doversi avventurare – come si era stati costretti a fare in passato – in complesse e spesso contorte costruzioni formali che consentissero di eludere il limite del 2059 c.c..

In questo nuovo quadro non ha più alcun particolare rilievo la classificazione nominale delle singole circostanze di fatto con riferimento alle quali il danno viene liquidato, purché, per un verso, esse vengano tenute tutte nella debita considerazione e, per altro verso, non se ne duplichino gli effetti.

Non a caso le Sezioni Unite, con la sentenza 24 marzo 2006, n. 6572, si preoccupano di più di affermare l'esigenza di una allegazione e prova specifiche dei fatti che integrano il *danno esistenziale* che di individuare dettagliatamente i rapporti fra questa *voce di danno* e le altre che compongono il *danno non patrimoniale* (cosa che viene fatta più approfonditamente da Cass. 13546/2006).

E nessun problema si pone neppure in presenza di un danno biologico.

Ha statuito Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, che «la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione di un interesse relativo alla persona di rilievo costituzionale, provocato da atto illecito non costituente reato, concorre con l'eventuale liquidazione del danno morale soggettivo e del danno biologico».

Anche con riferimento al *danno biologico* si pongono problemi di *relazione* con il *danno esistenziale*, ma anche per il danno biologico valgono tutte le considerazioni già svolte sopra.

Prima della svolta del 2003, i danni non patrimoniali che oggi si chiamano in altro modo venivano *inseriti* – in presenza di lesioni fisiche – nel *danno biologico*.

Dunque, il *danno biologico* presuppone una lesione dell'integrità fisica, ma non si esaurisce in essa.

In sostanza, la frattura di una falange del dito mignolo della mano non è lo stesso *fatto* chiunque ne sia vittima.

Per una persona qualunque, infatti, quella frattura costituirà una lesione molto modesta. Ma per un pianista quella lesione avrà un rilievo molto maggiore (a prescindere, ovviamente, dal danno patrimoniale che per un pianista professionista potrà derivare dalla lesione al dito e che non interessa il nostro tema, essendone certo e indiscusso il risarcimento ex art. 2043 c.c.).

Mi sembra evidente che oggi, venute meno le *esigenze* che inducevano a far rientrare le circostanze estranee alla materialità della lesione fisica nell'ambito del *danno biologico*, sarà possibile scegliere fra le seguenti due al-

ternative:

A) continuare a stimare il *danno biologico* tenendo conto di tutte le circostanze di fatto del caso, sicché la frattura di una falange del dito mignolo della mano corrisponderà per una persona qualunque a un *danno biologico* di pochissimi punti percentuali e per un pianista professionista a un *danno biologico* di molti punti percentuali, con la conseguente differenza di entità monetaria del relativo risarcimento, oppure

B) stimare sempre e per tutti nella stessa percentuale (modesta) il *danno biologico* relativo alla frattura della falange di un dito mignolo e liquidare in favore del pianista professionista una somma ulteriore che risarcisca il *danno esistenziale* che prima era compreso nel *danno biologico*.

A me sembra più *elegante* e corretta la seconda opzione, ma il risultato sarà identico qualunque delle due il giudice scelga, purché non ometta di considerare alcuna delle circostanze del fatto e non ne valuti nessuna due volte.

Dunque, in definitiva, è la sostanziale *modifica* dell'art. 2059 c.c. introdotta per via di una sua *reinterpretazione costituzionalmente orientata* che offre sicura tutela risarcitoria a certi tipi di danno non patrimoniale e non, invece, la loro classificazione nominale come *danni esistenziali*.

E, conseguentemente, chi ha propagandato – espressamente o implicitamente – se stesso e le proprie teorie come strumenti per ottenere in giudizio somme maggiori che nel passato a titolo di risarcimento di quei danni ha solo creato un'illusione e ha arrecato un pessimo servizio al diritto e alla giustizia.

Alla stregua di tutto quanto fin qui esposto, il mio atteggiamento interiore nei confronti di questa nuova classificazione dei danni non patrimoniali che consegue alla *scoperta* del danno esistenziale è duplice: di soddisfazione, sul piano accademico/formale, per la maggiore chiarezza e il maggiore ordine formale che caratterizzano adesso la materia; di indifferenza, sul piano sostanziale, per gli esiti odierni e per qualunque esito futuro abbia il confronto su questi temi, posto che mi adeguerò con piacere, nel rispetto della sua funzione nomofilattica, a qualsiasi indirizzo la Corte Suprema vorrà dare, posto che tutti quegli indirizzi salveranno certamente la sostanza delle cose.

E questo con riferimento al tema del *danno esistenziale* relativo a danni effettivamente risarcibili a norma di legge.

Con riferimento, invece, a quello che più sopra ho definito come deplorevole folclore giudiziario, le cose da dire sono tutt'altre. In quei casi, purtroppo sempre più numerosi, danni risarcibili non ve ne sono.

Il punto di riferimento di questo diverso aspetto della questione è l'art. 2059 c.c..

Il legislatore ha stabilito che «*il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge*».

L'art. 101 della Costituzione dice che «*i giudici sono soggetti alla legge*». «*Soltanto*» alla legge, ma a quella sono soggetti.

La Corte di Cassazione non aveva e non ha il potere di abrogare e neppure quello di modificare le leggi e questo potere non lo hanno, ovviamente, neppure i giudici di merito, di pace e non.

E, infatti, la Corte Suprema ha solo dato dell'art. 2059 c.c. una *interpretazione costituzionalmente orientata*, che, comunque la si voglia intendere, non può essere ritenuta formalmente equivalente a una abrogazione o a una modifica.

E' pacifico, quindi, – e chi sostiene a parole o pratica nei fatti il contrario è semplicemente fuori dalla legge – che **non è possibile risarcire il danno non patrimoniale sempre e con riferimento a qualsunque posizione soggettiva lesa.**

Ha espressamente sottolineato Cass. Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546, (ma si tratta, ovviamente, di precisazione costante in tutte le sentenze della Corte Suprema che si occupano del problema) che il legislatore ha inteso delimitare il risarcimento del danno non patrimoniale e perciò, «*diversamente che per quello patrimoniale ex art. 2043 c.c., ha improntato in termini di tipicità la risarcibilità del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., limitandola ai soli casi previsti dalla legge (cfr Cass. 15 luglio 2005, n. 15022)*. A tale stregua, la giurisprudenza di legittimità è pertanto pervenuta a considerare il danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. **solamente in presenza di lesione di**

interessi essenziali della persona, ravvisati in quelli costituzionalmente garantiti, al riguardo sottolineandosi che il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, in tal modo configurandosi propriamente un "caso determinato dalla legge", al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (v. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. 31 maggio 2003, n. 8828. V. altresì Cass. 12 dicembre 2003, n. 19057; Cass. 15 luglio 2005, n. 15022)».

E già Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, aveva precisato che «la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata **non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi)**, ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, **purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto**».

Così stando le cose, è chiaro che non può eludersi il dettato della legge e, in particolare, dell'art. 2059 c.c., dando una interpretazione maliziosa delle sentenze della Corte di Cassazione che lo hanno a loro volta *interpretato*, con l'avallo della Corte Costituzionale.

E' chiaro, cioè, che sarà possibile risarcire danni non patrimoniali solo nei casi in cui ciò sia espressamente previsto da qualche legge e nei casi in cui sia leso "un diritto garantito dalla costituzione".

E non può essere consentita e accettata una interpretazione del concetto di "diritto garantito dalla costituzione" per la quale è tale qualunque posizione

soggettiva si possa ricondurre a un qualche precetto costituzionale, perché ciò equivarrebbe a risarcire il danno non patrimoniale **sempre**, in aperto contrasto e spregio del citato art. 2059 c.c..

Si può dire, infatti, che sempre si potrà trovare un riferimento – più o meno remoto – alla costituzione.

E a riprova di ciò, basti considerare che, infatti, il Giudice di Pace di Napoli ha ritenuto lesiva di diritti costituzionali la condotta di un «*gestore di una sala cinematografica, il quale ritardi di circa un'ora l'inizio dello spettacolo per proiettare filmati pubblicitari*» e ha deciso che così quello «*si rende inadempiente nei confronti degli spettatori ed è di conseguenza obbligato a risarcire il danno non patrimoniale patito da questi ultimi (nella specie, liquidato in 550 euro)*» (Giudice di pace Napoli, 14 maggio 2005, in *Diritto & Giustizia*, 2005, 34).

Peraltro, ogni volta che leggo sentenze come queste mi chiedo: ma questo giudice, quindi, risarcirà *sua sponte* i danni non patrimoniali che causa a decine di avvocati ogni volta che, per qualche ragione, arrivi in ritardo in udienza, oppure applica agli altri principi rigorosi che non applicherebbe a se stesso?

E ancora il Giudice di Pace di Napoli ha deciso che «*l'interruzione di energia elettrica per un'intera giornata domenicale, determinando la rinuncia alle attività di riposo, ricreazione e svago, costituisce un danno di tipo esistenziale, risarcibile [addirittura e più avanti illustrerò perché questo aggiunge aberrazione ad aberrazione] senza bisogno di prove (nella specie, per tale danno il giudice ha liquidato 225 euro)*» (Giudice di pace Napoli, 13 luglio 2005, in *Diritto & Giustizia* 2005, 38).

Il Giudice di Pace di Palermo, invece, (con la sentenza 17 maggio 2004, n. 4859, in «*Guida al Diritto, Responsabilità e Risarcimento*», 2005, n. 10, pagg. 19 e segg., che ho già citato sopra) non si è neppure posto il problema dell'esistenza di un art. 2059 c.c. e, all'esito di una motivazione fondata interamente su illazioni e sul fatto che la parte «*rimasta contumace non ha provato di non essere a conoscenza di eventuali vizi della cosa*» ha risarcito un fantastico (sia nel senso di *pertinente alla fantasia* che nel senso di *cospicuo*) danno non patrimoniale conseguente alla rottura del tacco di una scarpa di una sposa, che, avvenuta (la rottura), peraltro, non già durante le nozze e neppure durante la cena che ne è seguita, ma dopo, «*quando l'orchestra aveva iniziato a suonare e gli sposi si apprestavano a ballare*», le aveva «*impedito non solo la danza ma il giro dei tavoli per salutare gli invitati*».

E' ovvio, insomma, che se ci si presta a interpretazioni eversive delle norme e delle sentenze della Corte di Cassazione si potrà trovare sempre un *alibi costituzionale* per qualunque vacanza rovinata, compleanno poco divertente, ritardo nell'inizio della partita, modifica a sorpresa dei palinsesti televisivi, giornata intristita da uno sguardo torvo della moglie o di un amico, umiliazione conseguita a trattamento scortese da parte di un collega di lavoro o del capufficio, lesione della dignità, dell'onore e/o dell'autostima (con conseguente sindrome depressiva severa) conseguenti alla formulazione, seppur nelle debite sedi, di pareri non lusinghieri sulla propria attività lavorativa e/o professionale, eccetera.

E così, se la Telecom interromperà per alcune ore il servizio della mia ADSL, io la citerò in giudizio chiedendo il risarcimento di danni non patrimoniali conseguenti alla lesione del mio diritto costituzionale di libertà di espressione e comunicazione e, addirittura, anche di libertà di associazione, perché mediante l'uso della ADSL io resto costantemente in contatto con una community *internetiana* di motociclisti della quale faccio parte, addirittura con il ruolo di promotore e corresponsabile.

Mi sembra pacifico, insomma, che, perché sia risarcibile ex art. 2059 c.c. *costituzionalmente orientato*, un danno debba essere conseguenza della lesione **diretta** di un **bene costituzionale primario**.

E – tanto per fare un esempio che è sempre più ricorrente nelle rassegne di giurisprudenza – a me pare francamente che una interpretazione onesta dei fatti imponga di riconoscere che la famosa vacanza rovinata è, invece, in una relazione abbastanza indiretta con i diritti riconosciuti dall'art. 36 della costituzione: che la vacanza non è stata bella e divertente come ci si aspettava non vuol dire affatto che non è stata vacanza dal lavoro, così come il fatto che io non posso commentare subito l'ultima notizia sui successi di Valentino Rossi sul sito di moto che frequento non vuol dire che sono stato privato della libertà di espressione e di opinione di cui all'art. 21 della costituzione.

E perché restasse chiaro quale debba essere la gravità della lesione e quella del bene leso perché il corrispondente danno possa essere risarcito Cass. 13546/2006 si fa carico di ricordare e sottolineare con particolare chiarezza che le Sezioni Unite (con la sentenza 6572/2006) hanno statuito che il *danno esistenziale «diversamente da quello morale, **non ha natura meramen-***

te emotiva e interiore ma deve [1] **essere oggettivamente accertabile** e [2] **aver determinato "scelte di vita" diverse da "quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso", con obiettiva incidenza "in senso negativo" nella sfera del danneggiato, "alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita"**», aggiungendo che «le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato che il "danno esistenziale" **non consiste in meri "dolori e sofferenze"**, ma deve aver determinato **"concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita"**».

E davvero sembrano lontanissimi da questo paradigma i danni da “vacanza rovinata”, quelli da “ritardo nell’inizio del film”, quelli da “ballo di nozze intristito” e tanti altri simili.

E per non infierire ulteriormente sui Giudici di Pace e considerare le sentenze di alcuni giudici togati, può essere utile, sempre e solo a titolo esemplificativo, considerare la sentenza con la quale il Pretore di Salerno ha statuito che «*l'inadempimento di un contratto avente ad oggetto la videoripresa della cerimonia nuziale provoca un danno ricollegabile alla sfera psico-affettiva-emotiva che si iscrive nella sfera di un tertium genus tra danno patrimoniale e danno morale; come tale è risarcibile*» (Pretura di Salerno, 17 febbraio 1997, in Giustizia civile, 1998, pag. 2037).

Cito questa sentenza perché, nonostante molto *antica* (con riferimento alle tante novità sopravvenute da allora ad oggi), tratta un tema che è sempre più di attualità: queste cause delle foto e dei filmini di nozze, infatti, sono sempre più numerose e anche a me ne è capitata una.

Le considerazioni da fare sono diverse.

Sotto un primo profilo, abbiamo un esempio di questa violenza alla logica delle cose e al diritto (allora e ancora oggi) vigente che c'è nell'individuazione di «*un danno ricollegabile alla sfera psico-affettiva-emotiva che si iscrive nella sfera di un **tertium genus** tra danno patrimoniale e danno morale*», che conferma le preoccupazioni che rappresentavo all'inizio di questa mia relazione in ordine a percorsi motivazionali nei quali la decisione è un *prius* rispetto alla motivazione e quest'ultima non è propriamente una *motivazione*, ma un *alibi*.

Sotto altro profilo siamo anche in questo caso molto lontani da lesioni dirette di beni di un qualche rilievo, addirittura costituzionale.

Sotto un terzo profilo – culturale, di nessun pregio giuridico, ma che mi pare non trascurabile –, bisogna riflettere su come anche noi giudici percepiamo i valori in una società nella quale **le foto** del matrimonio sono importanti quanto **il matrimonio**.

Giorni fa ho citato il caso delle *nozze rovinata* dalla rottura del tacco della sposa a un'amica che fa il giudice onorario e lei, stupita delle mie opinioni, mi ha detto con un certo disprezzo: “*Vorrei vedere se fosse capitato a te*”.

Mi sono reso conto che, se fosse capitato a me, io avrei considerato una cosa del genere un banalissimo incidente di nessun rilievo nell'evento così tanto importante del mio matrimonio (inteso non come apparato scenico, ma come negozio personalissimo di diritto familiare) e mi è venuto il dubbio di non essere più all'altezza di giudicare in un tempo in cui inconvenienti della inaudita gravità di un ritardo nella proiezione del film, o di una stanza d'albergo senza la televisione satellitare, o di un filmino di nozze un po' sfocato producono «*danni ricollegabili alla sfera psico-affettiva-emotiva*»!

In realtà – e la questione non è, sotto questo profilo, solo culturale, ma anche giuridica – occorre riflettere sulle ragioni per le quali il legislatore ha scelto la via del 2059 c.c. e ha deciso che il danno non patrimoniale venga risarcito solo quando espressamente previsto.

Ovviamente non è possibile in questa sede un'analisi ampia e approfondita di questo tema, ma un cenno mi sembra utile.

I danni non patrimoniali sono per loro intrinseca natura tendenzialmente *soggettivi*.

Un sistema di relazioni sociali deve avere, invece, una certa oggettività, perché questo ci rende sereni nei rapporti con gli altri (avendo un metro oggettivo per misurare le nostre aspettative e i nostri doveri) e, come si dice a proposito della (invano sognata) certezza del diritto, favorisce i commerci.

Ferma restando – ovviamente – la tutela dei diritti fondamentali della persona (ché diversamente si andrebbe verso forme di società collettiviste e stataliste), una società che misura le relazioni umane su una base di tendenziale oggettività è una società che tende alla solidarietà e a una cultura nella quale i

singoli si adattano in qualche modo agli altri e all'insieme che li circonda.

Una società che, al contrario, valorizza eccessivamente la dimensione soggettiva a individuale dei singoli è una società che promuove l'isolamento, la diffidenza, l'eccesso di prudenza e di difesa. Insomma, la società frustrata ed egoista che sempre più vediamo intorno a noi.

Come non è un caso che l'art. 2059 c.c. consideri *eccezionale* il risarcimento del danno non patrimoniale, non è un caso che l'art. 1176 c.c. disponga che «*nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia*» e che «*nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata*». Dunque, una diligenza *adeguata*, non una diligenza assoluta. E così un risarcimento del danno oggettivo e prevedibile e non una rimessione in pristino assoluta che riporti l'intero mondo e l'intero universo di emozioni, sensazioni, aspettative, desideri, dove sarebbero se le cose fossero andate non già come era prevedibile che andassero, ma come io mi aspettavo e pretendevo.

Noto, peraltro, che in alcune sentenze sembra omessa la considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 1223 c.c., per la responsabilità contrattuale, e ai sensi dell'art. 2056 c.c., che richiama il 1223, per la responsabilità extracontrattuale, i danni che andranno risarciti saranno solo quelli che siano «*conseguenza immediata e diretta*» dell'inadempimento o della condotta colpevole del danneggiante.

Dunque, nell'esempio che mi proponeva un collega qualche giorno fa di un dirigente d'azienda demansionato che lamentava (con conseguente richiesta di risarcimento) che a seguito del demansionamento non lo accettavano più in uno dei *club service* che riuniscono gente altolocata, un *danno* (!) del genere mi sembra certamente conseguenze né immediata né diretta del demansionamento medesimo. E per le stesse ragioni è, purtroppo, solo tristemente folkloristica la sentenza del Giudice di Pace di Catania del 25 aprile 1999 che ha condannato un parrucchiere a risarcire il danno asseritamente patito da una donna che assumeva di avere dovuto rinviare di cinque anni (!) il matrimonio perché, avendole il parrucchiere tagliato i capelli troppo corti, bisognava attendere che ricrescessero per poter fare il taglio che aveva visto su un rotocalco e

con il quale voleva andare all'altare.

Ho trattato la causa promossa da un professore universitario, ordinario di diritto, che chiedeva un risarcimento milionario (in lire) per l'“*emotional distress*” che assumeva di avere patito per “*avere dovuto perdere complessivamente tre ore*” per risolvere una modestissima incomprensione sorta con un gestore di telefonia mobile.

E' stata l'occasione per riflettere su quali sarebbero i costi economici e sociali di una esigenza di diligenza assoluta nelle relazioni umane e commerciali e di un sistema di risarcimenti esteso a tutte le conseguenze emotive delle vicende umane e, peraltro, per valutare, come ho già detto prima, come questo tipo di approccio ai problemi da parte dei fautori di un tale sistema tradisca una *disparità di giudizio* fra le condotte poste in essere da loro e quelle che pretendono dagli altri. Mi chiedevo, infatti, se il professore universitario che pretendeva un risarcimento di danni morali per “*aver perso tempo*” sarebbe disposto a risarcire ottanta studenti fuori sede che, a seguito del rinvio da parte sua – comunque motivato – di una sessione di esami, gli chiedessero risarcimenti cospicui di danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti a quel rinvio: “*avevo prenotato un viaggio vacanza/premio per i giorni successivi all'esame e adesso non posso più partire, perché devo stare qui a studiare ancora e devo presentarmi il giorno dell'esame*”; “*avevo prenotato una stanza in albergo in città (essendo fuori sede) per il giorno degli esami e ne voglio rimborsato il costo*”; “*mi sposo la settimana prossima e speravo tanto di farlo con la serenità di avere terminato tutti gli esami e di avere la laurea in tasca, invece parto per il viaggio di nozze pieno di ansia e di paure*”; “*lo spostamento dell'esame ne fa cadere la data proprio nel bel mezzo del mio viaggio di nozze, dal quale dovrò tornare in anticipo*”; ecc..

E a proposito di feste e vacanze, vi propongo altri due casi esemplificativi.

Tizio porta le foto delle sue vacanze ai Caraibi al laboratorio sotto casa e chiede quando potrà ritirarle. Gli dicono “*martedì*”. Ma quando va a ritirarle si scusano dicendo che purtroppo l'impiegato addetto si è ammalato e le foto non sono pronte. Tizio chiede un notevole risarcimento di danni morali, perché per la sera di mercoledì aveva organizzato una grande festa in società, piena di invitati importanti, ai quali aveva promesso e nella quale aveva intenzione di mo-

strare le foto della sua strepitosa costosissima vacanza (da lui fatta, peraltro, anche con l'intento di dare prova in società della sua ricchezza e del suo prestigio). L'occasione è sfumata e a lui ne viene un danno di prestigio e di immagine.

Caio organizza una vacanza con un gruppo di amici e per andare all'aeroporto contratta il trasporto con una ditta di piccole dimensioni, il cui titolare ha pochi pullman.

La mattina concordata il pullman – peraltro sempre perfettamente mantenuto – si guasta e, non avendone il titolare della ditta un altro in sostituzione, non riesce a onorare il contratto e l'aereo parte senza i nostri passeggeri, la cui vacanza sfuma.

Essi chiedono il risarcimento, oltre che del danno patrimoniale (che certamente gli spetta), anche di una cospicua valanga di danni morali da *vacanza rovinata et similia*.

Mi sembra chiaro che, seguendo questo andazzo, un laboratorio di fotografia dovrà avere almeno due impiegati addetti allo sviluppo e stampa, uno dei quali non lavori e resti in *stand by* per una eventuale malattia dell'altro, dovrà fare firmare ai clienti clausole scritte che espressamente prevedono che il termine di consegna delle foto non è essenziale e non è certo, mentre nessuno potrà mettere su ditte di trasporto di modeste dimensioni, con non troppi mezzi e con pochi autisti.

E tutto questo avrà un costo sociale ed economico, perché i costi di gestione di un sistema "*perfetto*" ricadranno sulla società e (in termini di aumento dei prezzi) sui clienti che quella *perfezione* pretendono.

Una certa casistica di risarcimento di danni che ora chiameremo *esistenziali* si è formata con riferimento alle immissioni.

Ora, nel rispetto delle statuizioni della Corte Suprema che abbiamo esaminato sopra, se le immissioni illegali saranno tali da «*avere determinato scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso, con obiettiva incidenza in senso negativo nella sfera del danneggiato, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita*» e «*determinando concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita*» dei danneggiati (Cass. 6572/2006 e Cass. 13546/2006), risarcirò i danni non patrimoniali con-

seguenti, ma se alcune volte nel giardino di casa mia cuciniamo la salsiccia condita e un certo quantitativo di fumo disturba la vicina di casa, che è molto sensibile all'odore della carne arrosto che le ricorda un episodio triste della sua vita passata, vorrei solo chiederle scusa, magari beccarmi qualche insulto, ma non dovere andare da un avvocato.

Insomma, ritengo che non risarcire un danno quando la legge imponga di farlo sia una ingiustizia, ma che altrettanto lo sia risarcire un danno quando non è previsto che ciò si possa fare.

Resta un ultimo tema da trattare, che è quello della deduzione e prova del *danno non patrimoniale* e di quello *esistenziale*.

Quanto alla deduzione, si è già detto sopra che non è necessaria una particolare formula che individui in maniera troppo specifica – sotto il profilo dei *nomina* – il danno del quale si chiede il risarcimento: la dizione “*danno morale*” o “*danno non patrimoniale*” è sufficiente a indicare danni come quelli dei quali ci stiamo occupando.

Ma, se ciò è vero con riferimento ai *nomina*, non lo è per niente con riferimento ai *fatti*.

L'asserito danneggiato, infatti, ha l'onere (prima che di provare) di dedurre i fatti che dovrebbero costituire il danno del quale chiede il risarcimento.

Dunque, chi ritenga leso un suo diritto costituzionalmente garantito tanto da imporre il risarcimento alla stregua della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. ha l'onere, a prescindere dai nomi con cui vi si riferisce, di indicare in maniera specifica **i fatti**.

E sono inammissibili, quindi, per la loro assoluta genericità, domande che spesso sono formulate chiedendo semplicemente “*il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal sinistro*”, oppure “*il risarcimento di tutti i danni morali e materiali patiti dal sig. Rossi Mario*”.

E' come chiedere “*voglio che mi diate tutto quello che mi spetta*”.

E' ovvio che in certi casi, sotto alcuni limitati profili, alcuni fatti potranno dedursi in maniera implicita, ma univoca, da altri: quindi, per esempio, se dico

che è stato ucciso mio padre, con ciò stesso se ne può dedurre che quando chiedo il risarcimento del *danno morale* o di quello *esistenziale* conseguente a questo evento intendo rifarmi alla lesione del mio diritto alle relazioni familiari con mio padre. Ma oltre non si può andare. Infatti, se, per esempio, voglio che si tenga conto di quel particolare tipo di relazioni che è proprio della convivenza fra padre e figlio, dovrò espressamente dedurre che io e mio padre convivevamo.

E se voglio ottenere il risarcimento di danni non patrimoniali conseguenti a un demansionamento, dovrò allegare in maniera specifica in cosa concretamente tali danni siano consistiti.

Non è possibile, in sostanza, dedurre un fatto potenzialmente lesivo, in astratto, di certi miei diritti, senza dedurre che una lesione specifica concretamente vi sia stata e in che termini di fatto vi è stata (sul punto, proprio con riferimento al demansionamento, le Sezioni Unite – 6572/2006 – sono chiarissime).

Compiuta una deduzione adeguata dei fatti, di essi, poi, dovrà darsi piena prova, anche se, ovviamente, quella prova potrà essere data in qualunque modo e, quindi, anche per presunzioni.

Ma le presunzioni dovranno avere i requisiti di cui all'art. 2729 c.c..

Tutto ciò è affermato con forza e senza concessioni e *sconti* di sorta dalle Sezioni Unite, nella motivazione della sentenza 24 marzo 2006, n. 6572, più volte citata.

Scrivono i giudici di legittimità:

«Quanto al danno non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli articoli 1 e 2 della Costituzione (cosiddetto danno esistenziale) è in relazione a questo caso che si appunta maggiormente il contrasto tra l'orientamento che propugna la configurabilità del danno in re ipsa e quello che ne richiede la prova in concreto.

Invero, stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui

allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso.

Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è astretto alla allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell'atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno all'immagine, alla libera esplicazione ed alla dignità professionale come automatica conseguenza della dequalificazione. Il danno esistenziale infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare – al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico legali applicabili in relazione alla lesione dell'indennità psicofisica – necessità imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita.

Non è dunque sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano l'inadempimento del datore ma, dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita. Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva; se è così sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e quindi non c'è nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi

dalla Corte costituzionale con la sentenza 378/94 per cui “È sempre necessaria la prova ulteriore dell’entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’articolo 1223 Cc, costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato”.

Ciò considerato in tema di allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, si osserva che il pregiudizio in concreto subito dal lavoratore potrà ottenere pieno ristoro, in tutti i suoi profili, anche senza considerarlo scontato aprioristicamente. Mentre il danno biologico non può prescindere dall’accertamento medico legale, quello esistenziale può invece essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo “i concreti” cambiamenti che l’illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato. Ed infatti – se è vero che la stessa categoria del “danno esistenziale” si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, del pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso – all’onere probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi che l’ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito di documentazione alla prova testimoniale su tali circostanze di congiunti e colleghi di lavoro. Considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cassazione 9834/02) per la formazione del suo convincimento, **purché, secondo le regole di cui all’articolo 2727 c.c. venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano**: durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto; da tutte queste circostanze, il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico (tra le tante Cassazione 13819/03) complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia

all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex articolo 115 c.p.c. a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove».

E, con riferimento agli oneri di allegazione di cui si è detto sopra, aggiungono:

«D'altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non trasmodare nell'arbitrio, necessità di parametri a cui ancorarsi.

Applicando detti criteri al caso di specie, la Corte Territoriale afferma essere indiscutibile che il dedotto demansionamento ha sicuramente prodotto una serie di risultati negativi ed indica a tal fine la lesione della personalità professionale e morale, il discredito derivante dal declassamento nell'ambiente di lavoro ed il pregiudizio sul curriculum vitae e sulla carriera dell'istante.

In primo luogo detti rilievi prescindono integralmente dalle allegazioni del ricorrente, perchè non se ne riporta in alcun modo il tenore, anzi l'espressione usata: "Si pensi alla lesione della personalità professionale e morale ... al discredito nell'ambiente di lavoro" sembra alludere a conclusioni cui il Giudice è pervenuto autonomamente, in altri termini, non risultano posti a base della decisione fatti introdotti dalla parte nel processo, così contravvenendo all'obbligo di decidere iuxta alligata ed probata di cui all'art. 115 cod. proc. civ..

Inoltre ciò di cui si da conto è, non già – come si dovrebbe – il danno conseguenza della lesione, e cioè l'esistenza dei riflessi pregiudizievoli prodotti nella vita dell'istante attraverso una negativa alterazione dello stile di vita, ma l'esistenza della lesione medesima, essendosi fatto ricorso ad una formula standardizzata, tale da potersi utilizzare in tutti i casi di dedotta dequalificazione, con conseguente rischio di risolvere dette controversie con l'apposizione di un formulario "fisso" e quindi con elusione delle specificità delle singole fattispecie.

Del tutto generico e immotivato è poi il riferimento al pregiudizio al curriculum ed alla carriera, non facendosi alcuna indicazione sulle concrete aspettative dell'interessato nel futuro svolgimento della vita professionale che sarebbero state frustrate dall'inadempimento datoriale, né alla conoscenza della vicenda al di fuori dell'ambiente di lavoro, né alla perdita di concrete, o quanto meno potenziali, occasioni di lavoro. In sostanza l'esistenza del danno si è fatta erroneamente coincidere con la esistenza della lesione.

*Il quarto motivo del ricorso principale va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata sul punto, dovendosi affermare il seguente principio, cui si atterrà il giudice del rinvio: **in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed ulteriore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dallo ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nella abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ. a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove».***

Mantenendo fede all'impegno di limitare a pochi scritti i suggerimenti bibliografici, segnalo:

- Paolo Cendon, "Esistere o non esistere", in [www.studiocelentano.it/ danno-esistenziale/](http://www.studiocelentano.it/danno-esistenziale/)

- Giulio Ponazanelli, "Sei ragioni per escludere il risarcimento del danno

esistenziale”, in www.studiocelentano.it/dannoesistenza/

- Francesco Gazzoni, *“Alla ricerca della felicità perduta (psicofavola fantagiuridica sullo psicodanno psicoesistenziale)”*, in www.studiocelentano.it/dannoesistenza/

- Marco Rossetti, *“Danno esistenziale: adesione, iconoclastia o epokè?”*, in *Danno e resp.*, 2000, 209

- Marco Rossetti, *“Il ‘nuovo corso’ delle liquidazioni dei danni non patrimoniali”*, in *Diritto & giustizia*, 2004, 23

- Marco Rossetti, *“Danno esistenziale, un concetto inutile”*, in *Diritto & giustizia*, 2004, 46

- Marco Rossetti, *“La maledizione del danno esistenziale: inutile e pericoloso, fa ancora vittime”*, in *Diritto & giustizia*, 2005, 13

- Marco Rossetti, *“Danno esistenziale: fine di un incubo. Quella gramigna infestava i tribunali”*, in *Diritto & giustizia*, 2005, 40

Felice Lima

Giudice presso la 5^a Sezione Civile
del Tribunale di Catania